

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.



PARTE SPECIALE L Reati Ambientali

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

INDICE	2
1. Introduzione	3
2. Le fattispecie di Reato in materia ambientale	3
2.1 I reati presupposto	3
3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01	14
4. Sistema dei controlli	14
4.1 Premessa	14
4.3 Protocolli di controllo	15

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui Cal S.p.A. si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D.Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

1. Introduzione

Il D.Lgs. del 7 luglio 2011 n. 121 – recante “Attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della Direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” - ha introdotto nell'ambito del corpo normativo di cui al D.Lgs. 231/01 l'art. 25 *undecies*, che prevede la punibilità delle società con riferimento alla commissione, nel loro interesse o vantaggio, dei c.d. reati ambientali.

Il 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015, n. 68, rubricata “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”.

Il provvedimento in esame, composto da tre articoli, ha introdotto il Titolo VI-bis (“Dei delitti contro l'ambiente”) nel libro II del codice penale. Tra le nuove fattispecie delittuose previste, quelle rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono:

- Delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies).
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).

2. Le fattispecie di Reato in materia ambientale

2.1 I reati presupposto

Di seguito si riporta il testo integrale di tutti gli articoli introdotti dalla normativa, sebbene la particolare tipologia di attività posta in essere da Cal faccia ritenere che solo alcuni degli illeciti introdotti potrebbero essere astrattamente commessi nell'interesse o a vantaggio della Società (con esclusivo riferimento – allo stato – ai reati ricompresi nel D.Lgs. 156/2006 e riconducibili alle c.d. Aree di specifica applicazione, analiticamente indicate nel Paragrafo 4.3 del presente Modello).

Art. 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui

l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali¹

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

(omissis)

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro (430).

1. ¹ Articolo modificato dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

(omissis)

Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata²

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

(omissis)

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. .

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

2. ² Articolo così modificato dall'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 46 del 2014

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

(omissis)

Art. 256-bis D.Lgs. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti³

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato⁴.

3. Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014

4. Comma così modificato dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014

Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti⁵

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1..

Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

(omissis)

Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti

5. Modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente": in particolare, viene inserita al comma 1 dell'articolo in questione la clausola "salvo che il fatto costituisca più grave reato"; il comma 4, inoltre, circoscrive ai soli reati contravvenzionali l'ambito della condizione di non punibilità dallo stesso contemplata.

elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Art. 260 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.⁶

Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

⁶ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, Legge n. 68 del 2015.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

(omissis)

Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - Sanzioni⁷

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I,II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione

⁷ Articolo modificato dalla Legge n. 68 del 2015.

provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Art. 1 Legge 7 febbraio 1992, n. 150⁸

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni..

(omissis)

Art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150⁹

⁸ Articolo modificato dalla Legge n. 68 del 2015

⁹ Articolo modificato dalla Legge n. 68 del 2015

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

(omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila..

(omissis)

Art.3 bis Legge 7 febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 3, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 - Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 452 bis C.p. - Inquinamento ambientale

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
2. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater C.p. - Disastro ambientale

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies C.p. - Delitti colposi contro l'ambiente

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies C.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-octies C.p. - Circostanze aggravanti

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal medesimo, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati.

Va preliminarmente precisato che il ruolo di *ente concedente* tipicamente rivestito da CAL nello svolgimento della propria attività prevede, anche in materia di tutela ambientale, che tutte le attività ad essa relative siano trasferite, in forza del rapporto di convenzione in essere, ai rispettivi concessionari.

Alla Società-ente concedente, pertanto, rimane in capo un residuale dovere di vigilanza, da espletarsi nei limiti disciplinati dalla legge e dalle convenzioni di concessione di volta in volta stipulate.

Alla luce di tale precisazione e delle analisi svolte si ritiene che - con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2 - la "attività sensibile" di CAL coincide, seppur astrattamente, con la attività di vigilanza che la medesima Società pone in essere con riferimento al rispetto della normativa ambientale da parte dei propri concessionari.

In particolare, tale attività si suddivide in tre fasi:

- Attività di vigilanza in fase di progettazione dell'opera affidata in concessione;
- Attività di vigilanza in fase di realizzazione dell'opera affidata in concessione;
- Attività di vigilanza in fase di esercizio dell'opera affidata in concessione.

Il Consiglio di Amministrazione ha reputato opportuno attribuire, con apposita delibera, precisi compiti ad un "Delegato per l'ambiente" individuato nel Direttore Generale.

Resta astrattamente configurabile l'ipotesi di concorso del personale di CAL addetto all'Alta vigilanza negli eventuali reati ambientali commessi dai terzi che operano presso i cantieri o le autostrade oggetto di vigilanza.

4. Sistema dei controlli

4.1 Premessa

CAL, in qualità di Concedente dei collegamenti autostradali BreBeMi., Pedemontana Lombarda e Tangenziale Est Esterna di Milano, esercita una attività di alta vigilanza regolata, oltre che dalla vigente normativa - cfr. art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143, decreto legge 262/06 come modificato dalla legge n. 286/06 - dalle Convenzioni stipulate con i Concessionari di suddette opere. In particolare CAL vigila affinché lo sviluppo della progettazione nonché l'effettuazione delle attività di esproprio e di risoluzione delle interferenze e, in generale, l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle infrastrutture sopracitate siano eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei progetti e crono programmi approvati e della normativa vigente in materia. Vigila inoltre affinché l'esercizio delle autostrade di cui è Concedente avvenga nel rispetto di quanto previsto dalle Convenzioni stipulate con i Concessionari e di quanto previsto dei progetti e dalla normativa vigente.

In particolare, CAL, per le finalità sopra esposte, svolge, tra le altre (cfr. c.d. "Accordi attuativi" delle Convenzioni sottoscritte con i diversi Concessionari), le attività di vigilanza sulle questioni di carattere ambientale afferenti alla fase di realizzazione delle opere per mezzo della sua unità di "AV Ambientale", parte integrante dell'"Area Ambiente e Sicurezza". Nello specifico l'AV Ambientale di CAL in fase di esecuzione dei lavori vigila - con ciò non riducendo la responsabilità diretta degli aventi titolo alla realizzazione e alla gestione delle opere ed in forza delle convenzioni in essere con i Concessionari - sul rispetto della normativa ambientale in generale nonché sulla corretta realizzazione di quanto previsto dai progetti esecutivi delle opere infrastrutturali in corso di realizzazione con specifico riferimento agli aspetti di natura ambientale.

4.2 Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività riconducibili alle aree sensibili di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi degli illeciti in materia ambientale.

In particolare, i Destinatari del Modello:

- si impegnano - in adempimento degli obblighi di cui alle Convenzioni di Concessione sottoscritte - ad effettuare una adeguata attività di vigilanza circa il corretto rispetto della normativa ambientale da parte dei concessionari, con particolare riferimento ai contenuti del D.Lgs. 152/2006 ed alle leggi ivi richiamate.

4.3 Protocolli di controllo

Tutti i Destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato) che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito declinati;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dal Capitolo 3, Paragrafo 3.4.4. della Parte Generale;

- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

FASE DI PROGETTAZIONE

Responsabile del processo

Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato,
Direttore Generale – Delegato per l' Ambiente

Responsabile Interno per le Attività Sensibili

Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Area Tecnica
Area Tecnica – Responsabile U.O. Investimenti
Responsabile Operativo Area Ambiente e Sicurezza

Nel corso della fase di progettazione delle opere affidate in concessione CAL, nella sua qualità di ente concedente, approva i progetti definitivi ed esecutivi delle medesime opere predisposti dai concessionari nonché le relative varianti qualora inquadrabili ai sensi dell' art. 169 c. 4 del d.lgs. 163/2006.

In via generale le istruttorie di CAL, realizzate ai fini dell' approvazione dei suddetti progetti e varianti, hanno per oggetto la verifica circa il corretto soddisfacimento di una molteplicità di aspetti, fra i quali:

- il rispetto della normativa di legge e regolamentare;
- sussistenza della qualità concettuale della soluzione prescelta e sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel progetto;
- completezza della progettazione;
- esame della fattibilità tecnica dell'Intervento;
- dell'attendibilità e fattibilità della programmazione temporale di realizzazione in coerenza alle esigenze specifiche individuate dal progetto;
- sussistenza di coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti e verifica dell' adeguatezza dei prezzi unitari;
- minimizzazione del rischio di introduzione di varianti e di richieste di riserve dovute a progettazione non esaustiva o incompleta;
- della immediata appaltabilità del progetto;
- dei presupposti per la durabilità e di manutenibilità dell'opera nel tempo;
- della sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.

Le relazioni istruttorie, propedeutiche all' approvazione dei progetti e delle relative varianti da parte del Consiglio di Amministrazione di CAL, sono firmate dal Responsabile Unico del Procedimento e predisposte dall' Area Tecnica di CAL supportata, per quanto qui di interesse, dall' Area Ambiente e Sicurezza.

In particolare - nell'ambito di tale attività e con specifico riferimento alla vigilanza effettuata da CAL in materia di gestione delle problematiche ambientali da parte dei

concessionari - la Società provvede a verificare tutti gli elaborati contenuti nei rispettivi Progetti definitivi ed esecutivi e nelle relative varianti.

Fra tali elaborati, quelli di maggior rilievo, per quanto qui di interesse, sono i seguenti:

Piano di Monitoraggio Ambientale: è il documento che contiene il set di indicatori e le modalità di campionamento ed analisi finalizzati alla verifica degli effetti ambientali prodotti dall'opera, con riferimento sia alle fasi di realizzazione che di esercizio. Gli esiti del monitoraggio sono sottoposti all'attenzione ed alla validazione dell'Osservatorio Ambientale istituito presso la Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto prescritto dal CIPE.

Manuale di Gestione Ambientale dei Cantieri (contenuto nel Progetto esecutivo): è il documento che descrive ed illustra il Sistema di gestione ambientale a cui i concessionari intendono conformare la propria attività, definendone le responsabilità e le modalità operative per la relativa implementazione, conformemente alla normativa di riferimento ISO 14001/2004.

Relazione di Ottemperanza alle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo: è il documento che esplica come nel progetto di riferimento si è ottemperato alle prescrizioni impartite dal CIPE.

Elaborato sul bilancio delle terre: contiene le informazioni riguardanti la produzione ed i fabbisogni di materiale inerte per la realizzazione delle opere nonché la necessità di apertura di cave di prestito. Permette la gestione delle terre al di fuori del regime dei rifiuti.

Elaborato sui siti inquinati presenti nelle aree oggetto di intervento: l'elaborato individua le aree contaminate in quanto presentano superamenti delle CSC di riferimento o in quanto sono state oggetto nel tempo di abbandono incontrollato di rifiuti. Descrive quindi le modalità con le quali tali situazioni di contaminazione verranno gestite in sede di realizzazione delle opere.

Relazione paesaggistica: individua i beni e le aree vincolate e ne permette la tutela e la valorizzazione. Consente l'acquisizione della c.d. autorizzazione paesaggistica.

Relazione archeologica: individua le aree ove sono presenti/è possibile siano presenti reperti archeologici al fine della loro tutela.

Successivamente all'approvazione da parte di CAL del **Progetto definitivo** delle opere contenute tutti gli elaborati di cui all'allegato XXI del D.Lgs. 163/2006, lo stesso è inviato al CIPE, al fine della sua approvazione.

Il **Progetto esecutivo** delle opere è invece trasmesso, a valle dell'approvazione da parte di CAL e prima dell'inizio dei lavori, al Ministero dell'Ambiente il quale provvede alla c.d. Verifica di Attuazione ai sensi dell'art. 185 c. 7 del d. lgs. 163/2006.

Nella fase di approvazione dei progetti per la successiva realizzazione delle opere affidate in concessione, dunque, CAL esercita la propria attività di vigilanza in materia

ambientale mediante la verifica circa l'adeguatezza e la completezza degli elaborati progettuali, predisposti dai concessionari.

La valutazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia è altresì avvalorata mediante l'approvazione del complessivo Progetto Definitivo da parte del CIPE e, successivamente, mediante la Verifica di Attuazione del Progetto Esecutivo - effettuata ai sensi dell'art. 185 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 - da parte del Ministero dell'Ambiente.

CAL, quindi, effettua la propria vigilanza mediante il controllo circa l'effettivo rispetto, da parte dei concessionari, della complessiva normativa prevista dal legislatore a salvaguardia dell'ambiente, che costituisce il primo e fondamentale presidio di riferimento al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nel rispetto dell'ambiente.

FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Responsabile del processo

Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

Direttore Generale – Delegato per l'Ambiente

Responsabili Interni per le Attività Sensibili

Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Area Tecnica

Area Tecnica – U.O. Investimenti

Responsabile Operativo Area Ambiente e Sicurezza

Nel corso dell'esecuzione delle opere affidate in concessione CAL realizza la propria attività di vigilanza sugli aspetti ambientali:

- **in via generale e continuativa**, mediante la richiesta periodica e l'analisi di riscontri di carattere **documentale** in merito al rispetto della normativa ambientale;
- **in via particolare ed eventuale**, mediante **approfondimenti, documentali o sul campo**, anche in contraddittorio, a seguito di criticità emerse:
 - dall'esame documentale sopra indicato;
 - in occasione di verifiche in loco o di segnalazioni.

In particolare tale attività di vigilanza è posta in essere mediante i seguenti livelli di controllo:

Livello 1: con cadenza e modalità opportune, CAL **sensibilizza e richiama** i concessionari sulla rilevanza del rispetto della normativa di carattere ambientale, ribadendo la necessità di segnalare con tempestività eventuali problematiche insorte.

Livello 2: con riferimento alle principali possibili criticità ambientali riscontrabili nella normale attività di cantiere, CAL, con cadenza periodica, **richiede** ai concessionari

formale riscontro (nelle modalità ritenute opportune) circa il corretto adempimento di tutti gli obblighi normativi in materia.

Livello 3: qualora, all'esito dell'esame di eventuale documentazione precedentemente acquisita e/o in seguito a sopralluoghi effettuati in cantiere, venga in rilievo qualche anomalia o violazione, CAL provvede ad effettuare ogni approfondimento ritenuto opportuno, anche mediante la richiesta di chiarimenti al concessionario. CAL, conseguentemente, valuterà ogni eventuale azione da intraprendere al fine di garantire il rispetto della normativa e degli obblighi convenzionali.

Le modalità e le tempistiche con le quali la Società pone in essere la propria attività di vigilanza in adempimento dei livelli di controllo sopra descritti sono indicate in una apposita procedura predisposta dall'Area Ambiente e Sicurezza di CAL ed approvata dal Direttore Generale di CAL il qualità di Delegato per l'Ambiente di CAL, e che costituisce parte integrante del presente Modello.

FASE DI ESERCIZIO DELLE OPERE

Responsabile del processo

Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

Direttore Generale – Delegato per l'Ambiente

Responsabili Interni per le Attività Sensibili

Responsabile Unico del Procedimento

Responsabile Area Tecnica

Area Tecnica – U.O. Esercizio

Responsabile Operativo Area Ambiente e Sicurezza

Nel corso dell'esecuzione delle opere affidate in concessione CAL realizza la propria attività di vigilanza sugli aspetti ambientali:

- **in via generale e continuativa**, mediante la richiesta periodica e l'analisi di riscontri di carattere **documentale** in merito al rispetto della normativa ambientale;
- **in via particolare ed eventuale**, mediante **approfondimenti, documentali o sul campo**, anche in contraddittorio, a seguito di criticità emerse:
 - o dall'esame documentale sopra indicato;
 - o in occasione di verifiche in loco o di segnalazioni.

In particolare tale attività di vigilanza è posta in essere mediante i seguenti livelli di controllo:

Livello 1: con cadenza e modalità opportune, CAL **sensibilizza e richiama** i concessionari sulla rilevanza del rispetto della normativa di carattere ambientale, ribadendo la necessità di segnalare con tempestività eventuali problematiche insorte.

Livello 2: con riferimento alle principali possibili criticità ambientali riscontrabili nella normale attività di esercizio, CAL, con cadenza periodica, **richiede** ai concessionari formale riscontro (nelle modalità ritenute opportune) circa il corretto adempimento di tutti gli obblighi normativi in materia.

Livello 3: qualora, all'esito dell'esame di eventuale documentazione precedentemente acquisita e/o in seguito a sopralluoghi effettuati in cantiere, venga in rilievo qualche anomalia o violazione, CAL provvede ad effettuare ogni approfondimento ritenuto opportuno, anche mediante la richiesta di chiarimenti al concessionario. CAL, conseguentemente, valuterà ogni eventuale azione da intraprendere al fine di garantire il rispetto della normativa e degli obblighi convenzionali.

Le modalità e le tempistiche con le quali la Società pone in essere la propria attività di vigilanza in adempimento dei livelli di controllo sopra descritti sono indicate in una apposita procedura predisposta dall'Area Ambiente e Sicurezza di CAL ed approvata dal Direttore Generale di CAL il qualità di Delegato per l'Ambiente di CAL, e che costituisce parte integrante del presente Modello.

* * * *

Aree di specifica applicazione

Con specifico riferimento ai fini preventivi di cui al D.Lgs. 231/01 si precisa che solo nell'ambito di determinate tipologie di attività poste in essere dal concessionario (e realizzate in forza delle Convenzione sottoscritte) potrebbe astrattamente verificarsi la commissione di uno reati ricompresi nel D.Lgs. 156/06 e previsti dal citato Decreto.

Per ciascuna di tali aree di specifica applicazione, pertanto, si indicano qui di seguito le fondamentali previsioni legislative il cui rispetto costituisce il primo parametro di riferimento al fine di valutare - tramite la vigilanza posta in essere dalla Società - l'adeguatezza e la liceità dell'attività realizzate dai concessionari.

Sulla realizzazione delle bonifiche

Nell'ambito del normale svolgimento delle attività di cantiere si possono ipotizzare due situazioni in cui è necessario procedere a porre in essere una attività di bonifica:

- nel corso della normale attività, per cause accidentali, viene generata una situazione potenzialmente in grado di contaminare un sito;
- le indagini ambientali svolte durante le attività medesime mettono in evidenza il superamento delle CSC.

La procedura con cui provvedere alle bonifiche dei siti contaminati è disciplinata ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., parte quarta, titolo V.

L'art. 242 del d.lgs. 152/2006 definisce le procedure operative ed amministrative da mettere in atto in entrambi i casi sopra evidenziati; tali procedure sono osservate, ai sensi dell'art. 245 del medesimo d.lgs. anche su iniziativa degli interessati non responsabili (*"Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale"*

del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242".

Ai sensi dell'articolo 242, il soggetto responsabile dell'inquinamento (o il soggetto individuato ai sensi dell'articolo 245) deve mettere in opera, entro 24 ore dall'evento verificatosi, le misure necessarie di prevenzione, dando immediata comunicazione di quanto accaduto ai sensi e per gli effetti di quanto specificato dall'art. 304 del D.Lgs. 152/2006. Successivamente il responsabile dell'inquinamento deve svolgere una indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento per accertare l'eventuale superamento delle CSC.

Ove sia accertato il NON superamento della CSC, il responsabile dell'inquinamento provvede al ripristino della zona dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia entro 48 ore dalla comunicazione.

Qualora invece l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alla provincia competente con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. **Nei successivi 30 giorni** deve essere presentata alle suddette amministrazioni, nonché alla regione, il **piano di caratterizzazione** con i requisiti di cui all'allegato 2 alla parte quarta al d.lgs. 152/2006. Entro i 30 giorni successivi la regione (ovvero il comune se, come stabilito dalla LR n.30/2006, il sito contaminato ricade interamente nell'ambito di un solo comune), convoca la Conferenza di servizi ed autorizza il Piano di caratterizzazione (con l'individuazione di eventuali prescrizioni).

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di **analisi del rischio sito** specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR).

Entro **6 mesi** dall'approvazione del Piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La Conferenza di servizi convocata dalla regione (ovvero dal comune nei casi sopra indicati), a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il Documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso.

Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è INFERIORE alle concentrazioni soglia di rischio (CSR), la Conferenza dei servizi, con l'approvazione del Documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento.

Qualora, invece, gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, **nei successivi 6 mesi** dall'approvazione del Documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di **bonifica** o di **messa in sicurezza, operativa o permanente**, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.

La regione (ovvero il comune nei casi sopra indicati), acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita Conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, **approva il progetto**, con eventuali prescrizioni ed integrazioni, **entro 60 giorni** dal suo ricevimento. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle

attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Alla provincia compete rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

Per quanto attiene alle **acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito**, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 152/2006, esse possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al suddetto decreto. Inoltre, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 104 del d.lgs. 152/2006, ai soli fini della bonifica dell'acquifero, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque

Per le c.d. "**aree contaminate di ridotte dimensioni**" (quali, ad esempio, quelle che interessino aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali, di superficie non superiore a 1.000 metri quadri), l'art. 249 del d.lgs. 152/2006 stabilisce delle procedure semplificate di intervento, che sono riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del suddetto decreto.

Sulla disciplina degli scarichi

Nell'ambito dello svolgimento delle diverse attività di un cantiere accade frequentemente di dover gestire le acque che sono funzionali o che generano dallo svolgimento delle lavorazioni (ad esempio acque di perforazione e/o trivellazione, acque di venuta delle gallerie, acque di lavaggio degli automezzi, delle autobetoniere e dei macchinari in generale, le acque di lavaggio degli inerti etc.).

Il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - nella parte terza, sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento" - disciplina le corrette modalità di gestione di tali acque laddove esse vadano a configurare un vero e proprio scarico.

In particolare lo scarico è da intendersi, ex art. 74 del d.lgs. 152/2006, come "*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*".

Il titolo III della sezione II della parte terza del d.lgs. 152/2006 è quello espressamente dedicato alla tutela dei corpi idrici e alla disciplina degli scarichi.

Ai sensi dell'articolo 103 gli scarichi sul suolo sono di norma vietati, fatta eccezione per quelli che vengono generati in alcune particolari situazioni tra le quali ve ne sono due che presentano un potenziale interesse nell'ambito delle lavorazioni necessarie per la realizzazione delle opere stradali affidate in concessione:

- scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2.
- scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli.

Per quanto attiene agli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (disciplinati dall'articolo 104), questi sono di norma vietati, ad eccezione di quelli generati in alcuni casi tra i quali quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 104 che stabiliscono come, in deroga al divieto generale, l'autorità competente, dopo indagine preventiva:

- può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle ... acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico;
- può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

Per quanto attiene agli scarichi in acque superficiali, questi sono ammessi, previa autorizzazione da parte del soggetto competente, e nel rispetto dei valori limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2, in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità. In particolare, per le acque reflue industriali, l'allegato 5 alla parte terza, nella **Tabella 3** stabilisce i relativi limiti di emissione.

Per quanto attiene infine gli scarichi in reti fognarie, questi sono ammessi ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Il titolo IV della sezione II al capo II del d.lgs. 152/2006, disciplina l'autorizzazione degli scarichi.

L'art. 124 comma 1 specifica che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata al titolare da cui origina lo scarico.

Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

Per quanto attiene infine alla domanda di autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali, l'art. 125 stabilisce, al comma 1, che *"la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dalla tipologia del ricettore, dalla individuazione del punto previsto per effettuare i prelievi di controllo, dalla descrizione del sistema complessivo dello scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi, ove richiesto, e dalla indicazione delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione."*

Sulla disciplina delle emissioni in atmosfera

Nell'ambito dello svolgimento delle diverse attività di un cantiere, le emissioni in atmosfera possono essere sostanzialmente legate a quanto prodotto dalla combustione dei motori delle macchine operatrici e, soprattutto, a quanto prodotto da impianti fissi (o mobili), quali quelli per la produzione di conglomerati cementizi, conglomerati bituminosi, impianti di frantumazione di inerti, impianti di betonaggio, etc.

La disciplina di cui al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che le autorizzazioni siano necessarie per i soli impianti fissi, così come definiti all'art. 268.

L'art. 269, in particolare, stabilisce che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del citato decreto.

Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

- *dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;*
- *da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.*
- L'autorizzazione ha una durata di 15 anni.

Sulla disciplina della gestione dei rifiuti

Il d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. tratta il tema della gestione dei rifiuti nella parte quarta, titolo I.

Secondo quanto stabilito dall'art. 184 del d.lgs.152/2006 i **rifiuti sono classificati**, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti speciali:

- a. *i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;*
- b. *i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;*
- c. *i rifiuti da lavorazioni industriali;*
- d. *i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e. *i rifiuti da attività commerciali;*
- f. *i rifiuti da attività di servizio;*
- g. *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h. *i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

E' innanzitutto importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 152/2006 **sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo**. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Chiunque viola tali divieti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

L'art. 188 del d.lgs. 152/2006 stabilisce la responsabilità della gestione dei rifiuti, in particolare stabilisce che il produttore iniziale di rifiuti provvede direttamente al loro trattamento, oppure li consegna ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti. Il produttore iniziale conserva comunque la responsabilità per l'intera catena di trattamento. L'iscrizione al SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) da parte del produttore/detentore limita la sua responsabilità alla sfera di competenza stabilita da predetto sistema.

Sempre l'art. 188 stabilisce che la responsabilità dei soggetti non iscritti al SISTRI che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

- *a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;*

- *a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 del d.lgs. 152/2006 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.*

Per quanto attiene alla **tracciabilità dei rifiuti**, l'art. 188-bis identifica quali strumenti di controllo il SISTRI oppure i registri di carico e scarico nonché il formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.

L'art. 188-ter definisce i principi fondamentali di funzionamento del **SISTRI** nonché i soggetti obbligati all'iscrizione a tale sistema.

Sono escluse dall'obbligo di iscrizione al SISTRI le imprese che producono rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.

L'art. 190 del d.lgs. 152/2006 tratta il tema dei **registri di carico e scarico**. Sono obbligati a tenere tali registri i soggetti di cui all'articolo 188-ter, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 152/2006, che non hanno aderito su base volontaria al sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI. Su tale registro si devono annotare, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative degli stessi. Il comma 1-bis specifica che sono escluse dall'obbligo di tenuta di tali registri le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione (tipico caso di imprese del settore edile).

Il **trasporto dei rifiuti non pericolosi** degli enti e delle imprese che non aderiscono su base volontaria al SISTRI è normato dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006. Tale articolo stabilisce che i rifiuti debbono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- *nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;*
- *origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
- *impianto di destinazione;*
- *data e percorso dell'istradamento;*
- *nome ed indirizzo del destinatario.*

Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al predetto produttore dei rifiuti. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti.

La disciplina per l'autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in procedura ordinaria e semplificata sono contenuti rispettivamente nell'art. 208 e nell'art. 214 del d.lgs. 152/2006.

Per le operazioni in procedura ordinaria nell'art. 208 al c. 15 è normato l'utilizzo degli **impianti mobili** di smaltimento o di recupero molto utilizzati nei cantieri edili. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività la DGR n. 8/10098 del 7 agosto 2009 specifica le procedure per rilascio di autorizzazioni. Per campagna d'attività si intende l'effettuazione delle attività di trattamento rifiuti subordinata alla presentazione, 60 giorni prima dell'installazione, di apposita comunicazione da effettuarsi alla Provincia e, per campagne di attività svolte in Regione Lombardia, alla Provincia e p.c. trasmessa al Comune, all'ARPA ed all'ASL territorialmente competenti.

La campagna di attività non può avere durata superiore a 120 giorni consecutivi e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Per luogo di produzione e' inteso uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti, ivi compresi i luoghi di produzione così come definiti dall'art. 230 del d.lgs. 152/06, ad esclusione dei rifiuti finali od intermedi derivanti dalla gestione di rifiuti legittimata ai sensi degli artt. 208, 210, 211, 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/06.

Per le operazioni in **procedura semplificata**, sino all'emanazione di appositi decreti da parte del Ministero dell'Ambiente, vale quanto disposto dal D.M. 5 febbraio 1998.

E' in ogni caso fatto espresso divieto al personale della Società e ai professionisti da essa incaricati di porre in essere qualsiasi condotta tesa a comportare la combustione dei rifiuti.

* * * *

Tutti i Protocolli di Controllo sopra descritti, inoltre, devono garantire l'osservanza dei principi di seguito indicati.

Tracciabilità: tutte le fasi del processo sono opportunamente archiviate agli atti presso gli uffici della Unità Organizzativa di competenza.

Separazione dei compiti: il processo deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. Le attività deve prevedere la seguente separazione dei compiti:

Fase di progettazione dell'opera

- *autorizzative*: a cura del Consiglio di Amministrazione
- *esecutive*: a cura dell'Amministratore Delegato con il supporto del Responsabile Area Tecnica
- *di controllo*: a cura del Responsabile Unico del Procedimento

Fase di esecuzione dell'opera

- *autorizzative*: a cura del Consiglio di Amministrazione
- *esecutive*: a cura del Direttore Generale/Area Tecnica

- *di controllo*: a cura del Responsabile Unico del Procedimento

Fase di esercizio dell'opera

- *autorizzative*: a cura del Consiglio di Amministrazione
- *esecutive*: a cura del Direttore Generale/Area Tecnica
- *di controllo*: a cura del Responsabile Unico del Procedimento

Procure e deleghe: il protocollo prevede che le attività debbano essere svolte nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure per l'attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di deleghe allo svolgimento delle attività di competenza.

Codice Etico: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Cal.